TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI DI GENOVA E PERUGIA IN CONSERVATORI DI MUSICA DI STATO

Art. 4 (Convenzione trasformazione musica dell'istituto Nicolo' Paganini di Genova)

Per il funzionamento del conservatorio di musica il comune di Genova si impegna a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione (1 ottobre 1967), il contributo annuo di L. 50.000.000 (diconsi lire cinquantamilioni). Tale contributo sara' considerato come spesa di carattere obbligatorio e sara' versato in tesoreria a rate semestrali posticipate, e, propriamente, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

Versione in vigore dal 15 maggio 1974, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione degli istituti musicali pareggiati di Genova e Perugia in conservatori di musica di Stato
Estremi	Legge 22 marzo 1974, n. 111
Partizione	Convenzione trasformazione musica dell'istituto Nicolo' Paganini di Genova
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-degli-istituti-musicali-pareggiati-di-genova-e-perugia/convenzione-trasformazione-musica-dell-istituto-nicolo-pagan-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it